

## DIEGO - DEBONI - FERLETIC: Avvocati

AVVOCATI ASSOCIATI DAL 1989

Avv. MARIO DIEGO  
Avv. FRANCO FERLETIC  
Avv. PIETRO BECCI

Avv. ALESSANDRO DEBONI  
Avv. GUENDAL CECOVINI AMIGONI

Avv. DEBORA VALENTINI  
Avv. BARBARA DI BLAS  
Avv. VANESSA ZANETTE

Avv. ANDREA MARTINIS  
Avv. VALENTINA RAMELLA

PROF. Avv. LUIGI DANIELE

ORDINARIO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

CODICE FISCALE E P. IVA: 01098570326  
www.ddfavvocati.eu

TRIESTE - 34133 - Via San Francesco 11  
Tel. (+39) 040-635767 (r.a.) - Fax 040-660000  
e-mail: trieste@ddfavvocati.eu

GORIZIA - 34170 - Corso Verdi 96  
Tel. (+39) 0481-30275 - Fax 0481-532969  
e-mail: gorizia@ddfavvocati.eu

UDINE - 33100 - Via Roma 43, Corte Roma int. 11/D  
Tel. (+39) 0432-504203 - Fax 0432-506296  
e-mail: udine@ddfavvocati.eu

Gorizia, 29.09.2018  
PB/

Oggetto: D.L. 73/2017-Legge 119/2017 (c.d. Legge Lorenzin) – consulenza. Parere sintetico in tema di documentazione necessaria per consentire accesso/frequenza ai servizi educativi per infanzia (0-3 anni) e scuola per l'infanzia (3-6 anni) per l'anno scolastico 2018/2019. D.L. 91/2018-Legge 108/2018 (c.d. Milleproroghe 2018) e suoi effetti.

A seguito della Sua richiesta di parere in relazione alla documentazione necessaria per consentire accesso e frequenza per l'a.s. 2018/2019 ai servizi educativi per infanzia (0-3 anni) e alla scuola per l'infanzia (3-6 anni) in virtù della Legge Lorenzin, rappresento che sotto il profilo strettamente normativo:

- l'art. 3 comma 1 del D.L. 7 giugno 2017 n. 73 (Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 – “*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*”) afferma che “*I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, **all'atto dell'iscrizione del minore di età** compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, **o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la scheda vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico***”;

- l'art. 3 comma 3 del citato D.L. dice, poi, che esclusivamente “*per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce **requisito di accesso**. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o, al centro ovvero agli esami*”;

- l'art. 3-bis, commi da 1 a 4 del citato D.L., afferma che: “1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4”

- l'art. 18-ter comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 – “Disposizioni urgenti in materia finanzia e per esigenze indifferibili”, cd. Collegato Fiscale) è successivamente intervenuto affermando che “Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”;

- l'art. 6 comma 3-quater del D.L. 25 luglio 2018 n. 91 (Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 – “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, cd. Milleproroghe 2018) ha, infine, previsto che “L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la

*documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019".*

Risulta, quindi, inequivocabile ed indiscutibile che:

- a) anche per l'a.s. 2018/2019 l'onere di presentazione della documentazione indicata dalla normativa sopra citata **può essere assolto dai genitori anche mediante la semplice presentazione di copia della formale richiesta di vaccinazione inviata alla ASL territorialmente competente** o, in alternativa, di autocertificazione attestante l'avvenuta presentazione di detta richiesta;
- b) ogni altra forma di autocertificazione o produzione documentale è **meramente alternativa** alla soluzione indicata *sub* lettera a) e, conseguentemente, **nessun istituto educativo e/o scolastico potrà richiedere ai genitori altre forme di produzione documentale e/o autocertificazione rispetto a quelle indicate *sub* lettera a)**;
- c) in forza del sopra riportato art. 18-ter del Collegato Fiscale nelle Regioni nelle quali è stata già istituita l'anagrafe vaccinale, di fatto, si è modificato esclusivamente il metodo di acquisizione dei dati; in queste Regioni, infatti, è stata l'Azienda Sanitaria a comunicare a giugno/luglio 2018 eventuali situazioni di irregolarità alla Scuola, mentre nelle altre Regioni i dati sono stati acquisiti mediante la documentazione presentata dalle famiglie alla Scuola;
- d) laddove il bambino sia stato segnalato dall'Azienda Sanitaria come "non in regola con le vaccinazioni", ciò **non implica l'automatica esclusione** dallo stesso dalla frequenza scolastica, in quanto il bambino avrà diritto alla frequenza nel caso adempia nel corso dell'a.s. 2018/2019 all'onere di presentazione alla Scuola della documentazione necessaria, seguendo alternativamente una delle tre forme previste dalla Legge (certificato/libretto vaccinale o autocertificazione di avvenuta vaccinazione o richiesta di prenotazione di appuntamento vaccinale);
- e) nulla osta, infatti, il fatto che la presentazione della documentazione sia avvenuta oltre il termine di iscrizione o a quelli del 10/20 luglio indicati dall'art. 3-bis, sia perché nessuno dei termini indicati dalla Legge Lorenzin ha carattere perentorio, sia perché *"in ogni caso, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia"* MIUR e Ministero della Salute hanno recentemente ribadito *"quanto rappresentato nella più volte menzionata circolare del 1° settembre 2017, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall'iscrizione* (prevista normativamente solo a partire dall'a.s. 2019/2020 *ex* art. 3-bis, co. 5 cit. - ndr) e i minorenni **potranno frequentare** la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia **dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione"** prevista per legge (cfr. ultimo capoverso circolare congiunta MIUR-Ministero della Salute n. 0020546 dd. 06.07.2018), che potrà essere – si ribadisce – la richiesta di prenotazione di appuntamento all'Azienda Sanitaria;
- f) dal momento della ricezione della documentazione sopra indicata, l'iter vaccinale avviato dai genitori mediante la richiesta di prenotazione non riguarda più direttamente la Scuola (trattandosi, tra l'altro, di un procedimento avente ad oggetto dati sanitari, sensibili per definizione, non trattabili dalla Scuola in assenza di espressa autorizzazione dei genitori del bambino interessato) sino al momento in cui questa dovesse essere notiziata dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente del verificarsi di una situazione di contestazione di inadempimento dell'obbligo vaccinale. Tale comunicazione potrà avvenire solo nel rispetto delle autorizzazioni offerte dal Garante Privacy, ovvero nel flusso dati alle scadenze stabilite dalla Legge Lorenzin. Solo

in quel caso, infatti, la Scuola sarà chiamata ad adottare provvedimenti di esclusione dalla frequenza che, in difetto di tale presupposto, sarebbero palesemente illegittimi;

g) la norma introdotta dal cd. Decreto Milleproroghe 2018 **non** ha in alcun modo alterato il sistema vigente come sopra esposto, ma ha solo prorogato il termine al 10.03.2019 (dal 10.03.2018) per la presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione per coloro che presentano l'autocertificazione attestante di aver eseguito tutte le vaccinazioni. **Tale norma non ha modificato né influisce in alcun modo sulle altre possibilità di adempiere agli obblighi di presentazione della documentazione previsti dalla Legge Lorenzin, possibilità tutte vigenti e immutate**, ovvero consegna di certificato vaccinale, certificazione di esonero/differimento, consegna di lettera con richiesta di prenotazione di appuntamento all'Azienda Sanitaria territorialmente competente, autocertificazione di aver prenotato appuntamento all'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Resto a disposizione per gli approfondimenti che riterrà opportuni.

Con i miei migliori saluti

Avv. Pietro Becci